



A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

## Sommario

<b>TITOLO 1 – LAVORI USURANTI</b> .....	<b>1</b>
<b>TITOLO 2 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>1</b>
<b>TITOLO 3 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO</b> .....	<b>2</b>
<b>TITOLO 4 – OPERATIVITÀ</b> .....	<b>3</b>

## TITOLO 1 – Lavori usuranti.

Con la presente si vuole fare promemoria relativo all'obbligo di comunicazione del datore di lavoro per l'esecuzione del lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in turni regolari periodici (art. 5, comma 1, D.Lgs. 67/2011).

Il 26 maggio 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 67/2011 riguardante la disciplina sull'accesso anticipato alla pensione per gli addetti alle lavorazioni particolarmente usuranti, che ha attuato principalmente le deleghe del Collegato Lavoro (Legge 183/2010).

I principali aspetti della disciplina in materia di lavori usuranti riguardano:

1. l'ambito soggettivo di applicazione
2. i requisiti oggettivi
3. i benefici
4. le modalità di presentazione della domanda
5. **obblighi di comunicazione del datore di lavoro**

[Torna all'indice](#)

## TITOLO 2 – Ambito soggettivo di applicazione

Per lavori usuranti si intendono i lavori per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee, in particolare si tratta di lavori svolti ( [D.Lgs. 67/2011, art. 1 – comma 1](#)):

- a) in spazi disagiati ([art. 2 D.M. 19/05/1999](#)) quali gallerie, cave o miniere, nei sotterranei, nei fondali, ad alte temperature (ad esempio addetti alle fonderie di fusione), in cassoni ad aria compressa e in spazi ristretti, asportazione di amianto e lavorazione del vetro cavo (ad esempio soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio);



- b) da lavoratori notturni che prestano attività lavorativa a turni ed alternativamente svolgano:
- almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino:
    - a) per 78 notti all'anno per coloro che maturano il requisito all'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso dal 01/07/2008 al 30/06/2009;
    - b) per 64 notti per coloro che maturano il requisito all'accesso anticipato alla pensione dopo il 01/07/2009;
  - almeno 3 ore, nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per tutto l'anno;
- c) su linea a catena, con riferimento ai lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano alcune voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Lavori usuranti "Voci di tariffa INAIL") e impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato dalla misurazione di tempi di produzione, secondo i criteri previsti dall'art. 2100 c.c. - cottimo obbligatorio;
- d) di trasporto, svolte da conducenti di veicoli, di capienza complessiva di almeno nove posti, adibiti a servizio di trasporto pubblico collettivo.

[Torna all'indice](#)

### **TITOLO 3 – Obbligo di comunicazione del datore di lavoro**

Il decreto legislativo introduce l'obbligo di due comunicazioni da parte del datore di lavoro in merito ai lavori usuranti, secondo le seguenti modalità:

1. esclusivamente per via telematica, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, **con periodicità annuale**, per l'esecuzione del lavoro notturno, svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni (vedi precedente paragrafo "ambito soggettivo di applicazione" al punto b);
2. alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro 30 giorni dall'inizio dei lavori svolti su linea a catena (vedi precedente paragrafo "ambito soggettivo di applicazione" al punto c).

L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai punti 1. e 2. è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Il Ministero del Lavoro ha stabilito che la comunicazione in materia di esecuzione di lavoro notturno annuale, è da effettuarsi entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento; **a seguito dell'emergenza COVID 19 la scadenza è stata prorogata solo per quest'anno al 30 maggio 2020**. Nessuna ulteriore proroga risulta alla data odierna e pertanto si ritiene confermata la scadenza del 30 maggio p.v.

[Torna all'indice](#)



## **TITOLO 4 – Operatività**

Alle aziende che occupano dipendenti interessati dall'evento (ambito soggettivo) e che volessero avvalersi del nostro studio per l'invio della comunicazione relativa al monitoraggio annuale siamo a richiedere :

- elenco dei dipendenti interessati con riferimento anche ad eventuali lavoratori utilizzati nell'ambito di una somministrazione di lavoro;
- numero delle giornate interessate dal lavoro usurante di cui al punto b) del TITOLO 2 della presente circolare, o in alternativa dichiarazione di effettuazione di lavoro notturno per almeno 3 ore per tutto l'anno.

Le aziende che volessero adempiere direttamente all'invio della comunicazione, potranno farlo previo accreditamento al sistema direttamente sul sito "cliclavoro" e con login e password compilare ed inviare il modello LAV US on line.

Rimanendo a disposizione per ulteriori necessità porgiamo distinti saluti.

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati

**Mario Bernardo**  
**Chiara Valsecchi**  
**Sara Calò**

**Lara Basso**  
**Daniela Mauriello**  
**Milani Margherita**

**Nicoletta Nasazzi**  
**Pamela Gobbi**  
**Bonalumi Giulia**